

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 757/88 della Commissione, del 23 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 758/88 della Commissione, del 23 marzo 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 759/88 della Commissione, del 23 marzo 1988, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 5
- * Regolamento (CEE) n. 760/88 della Commissione, del 23 marzo 1988, che modifica i regolamenti (CEE) n. 577/86, (CEE) n. 2010/87 e (CEE) n. 2333/87 in ordine all'applicazione degli importi compensativi adesione nei settori dei cereali e del riso in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata 8
- * Regolamento (CEE) n. 761/88 della Commissione, del 23 marzo 1988, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso 19
- Regolamento (CEE) n. 762/88 della Commissione, del 23 marzo 1988, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso 20
- Regolamento (CEE) n. 763/88 della Commissione, del 23 marzo 1988, che abroga il regolamento (CEE) n. 626/88 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro 21
- Regolamento (CEE) n. 764/88 della Commissione, del 23 marzo 1988, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (escluse le isole Canarie) 22
- Regolamento (CEE) n. 765/88 della Commissione, del 23 marzo 1988, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1092/87 24

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 766/88 della Commissione, del 23 marzo 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	25
Regolamento (CEE) n. 767/88 della Commissione, del 23 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	27

II. *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

88/174/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 17 novembre 1987, concernente l'aiuto che il Land Baden-Württemberg della Repubblica federale di Germania ha concesso alla BUG-Alutechnik GmbH, impresa che fabbrica prodotti di alluminio semilavorati e finiti** 29

88/175/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 22 marzo 1988, sull'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni in Spagna di attrezzature frigorifere da trasporto originarie della Francia (IV/AD/86/2 — Reftrans)** 35

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 757/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1988

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4047/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 marzo 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 99.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	12,29	170,67
0712 90 19	12,29	170,67
1001 10 10	68,97	257,81 (*) (*)
1001 10 90	68,97	257,81 (*) (*)
1001 90 91	7,92	186,93
1001 90 99	7,92	186,93
1002 00 00	47,51	165,83 (*)
1003 00 10	41,19	173,02
1003 00 90	41,19	173,02
1004 00 10	97,72	146,92
1004 00 90	97,72	146,92
1005 10 90	12,29	170,67 (*) (*)
1005 90 00	12,29	170,67 (*) (*)
1007 00 90	35,81	175,52 (*)
1008 10 00	41,19	97,37
1008 20 00	41,19	143,37 (*)
1008 30 00	41,19	59,81 (*)
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	41,19	59,81
1101 00 00	25,17	276,47
1102 10 00	82,12	247,01
1103 11 10	119,84	413,28
1103 11 90	25,25	296,66

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 758/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1988

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4048/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 22 marzo 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 102.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 marzo 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	3	4	5	6
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0,36	0,36	0,36
1001 90 99	0	0,36	0,36	0,36
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	10,76	10,76	10,76
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0,50	0,50	0,50

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	3	4	5	6	7
1107 10 11	0	0,64	0,64	0,64	0,64
1107 10 19	0	0,48	0,48	0,48	0,48
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 759/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1988

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1860/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 29 febbraio 1988;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1837/80 consegue che per la settimana che inizia il 29

febbraio 1988, il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato negli allegati del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche in seguito alla citata sentenza della Corte di giustizia;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 29 febbraio 1988, l'importo del premio è fissato a 155,893 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 29 febbraio 1988, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati negli allegati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 29 febbraio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 17. 6. 1986, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 29 febbraio 1988

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	73,270	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	155,893	0
0204 21 00	155,893	0
0204 50 11		0
0204 22 10	109,125	
0204 22 30	171,482	
0204 22 50	202,661	
0204 22 90	202,661	
0204 23 00	283,725	
0204 30 00	116,920	
0204 41 00	116,920	
0204 42 10	81,844	
0204 42 30	128,612	
0204 42 50	151,996	
0204 42 90	151,996	
0204 43 00	212,794	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	202,661	
0210 90 19	283,725	
1602 90 71		
— non disossate	202,661	
— disossate	283,725	

(*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 760/88 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 1988

che modifica i regolamenti (CEE) n. 577/86, (CEE) n. 2010/87 e (CEE) n. 2333/87 in ordine all'applicazione degli importi compensativi adesione nei settori dei cereali e del riso in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la Nimex; che occorre pertanto utilizzare i codici della nomenclatura combinata per gli importi compensativi adesione stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2010/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che fissa gli importi compensativi adesione applicabili nel settore dei cereali per la campagna 1987/1988, nonché i coefficienti da prendere in considerazione per il calcolo degli importi applicabili a taluni prodotti trasformati⁽³⁾, dal regolamento (CEE) n. 577/86 della Commissione, del 29 febbraio 1986, relativo all'applicazione di importi compensativi adesione a taluni prodotti trasformati nel settore dei cereali a seguito dell'adesione della Spagna⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4025/87⁽⁵⁾, nonché dal regolamento (CEE) n. 2333/87 della Commissione, del 29 luglio 1987, che fissa gli importi compensativi adesione applicabili nel settore del riso per la campagna 1987/1988 nonché i coefficienti da prendere in considerazione per il calcolo degli importi applicabili a taluni prodotti trasformati⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3502/87⁽⁷⁾;

considerando che per ragioni di chiarezza è opportuno precisare che i codici utilizzati corrispondono a quelli

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 189 del 9. 7. 1987, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 56.

⁽⁶⁾ GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 61.

⁽⁷⁾ GU n. L 333 del 23. 11. 1987, pag. 1.

della nomenclatura combinata, definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87; che i codici addizionali indicati nell'appendice dell'allegato II del presente regolamento sono identici ai codici addizionali definiti nelle tabelle dell'appendice dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3938/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987, che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 709/88⁽⁹⁾;

considerando che a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, seconda comma del regolamento (CEE) n. 2658/87, gli adeguamenti di carattere tecnico degli atti comunitari in cui figura la nomenclatura combinata sono effettuati dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli allegati A e B del regolamento (CEE) n. 2010/87 sono sostituiti dagli allegati A e B figuranti nell'allegato I del presente regolamento.
2. Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 577/86 sono sostituiti dagli allegati I e II figuranti nell'allegato II del presente regolamento.
3. L'allegato del regolamento (CEE) n. 2333/87 è sostituito dall'allegato figurante nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

⁽⁸⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1988, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

*ALLEGATO I**« ALLEGATO A*

Codice NC	Importo compensativo adesione ECU/t
0709 90 60	5,38
0712 90 19	5,38
1001 10 10	67,51
1001 10 90	67,51
1001 90 91	5,38
1001 90 99	5,38
1002 00 00	8,95
1003 00 10	10,92
1003 00 90	10,92
1004 00 10	10,50
1004 00 90	10,50
1005 10 90	5,38
1005 90 00	5,38
1007 00 90	10,92
1008 10 00	10,92
1008 20 00	10,92
1008 90 10	8,95
1008 90 90	10,92

ALLEGATO B

Codice NC	Coefficiente	Importo compensativo adesione ECU/t
1101 00 00	1,14	6,13
1102 10 00	1,25	11,19
1103 11 10	1,52	102,62
1103 11 90	1,23	6,62

ALLEGATO II

* ALLEGATO I

Codice NC	Tabella	Codice addizionale	Note	Coefficiente	Importo compensativo adesione ECU/t
1102 20 10				1,40	7,52
1102 20 90				0,45	2,42
1102 90 10				1,02	11,14
1102 90 30				1,02	10,71
1102 90 90	1	7285		1,02	11,14
	1	7286		1,02	11,14
1103 12 00				1,40	14,70
1103 13 11	2	7287		1,45	7,79
1103 13 19	3	7289		1,45	7,79
1103 13 90				1,02	5,48
1103 19 10				1,02	9,13
1103 19 30				1,40	15,29
1103 19 90	1	7285		1,02	11,14
	1	7286		1,02	11,14
1103 21 00				1,02	5,49
1103 29 10				1,02	9,13
1103 29 20				1,02	11,14
1103 29 30				1,02	10,71
1103 29 40				1,02	5,48
1103 29 90	1	7285		1,02	11,14
	1	7286		1,02	11,14
1104 11 10				1,02	11,14
1104 11 90				1,40	15,29
1104 12 10				1,02	10,71
1104 12 90				1,80	18,90
1104 19 10				1,02	5,49
1104 19 30				1,02	9,13
1104 19 50				1,10	5,91
1104 19 99	1	7285		1,02	11,14
	1	7286		1,02	11,14
1104 21 10				1,02	11,14
1104 21 30				1,40	15,29
1104 21 50				1,60	17,47
1104 21 90				1,02	11,14
1104 22 10				1,02	10,71
1104 22 30				1,40	14,70
1104 22 50				1,02	10,71
1104 22 90				1,02	10,71
1104 23 10				1,02	5,48
1104 23 30				1,02	5,48
1104 23 90				1,02	5,48
1104 29 10	4	7290		1,02	11,14
	4	7291		1,02	11,14
	4	7292		1,02	5,49
	4	7293		1,02	9,13
1104 29 30	4	7290		1,02	11,14
	4	7291		1,02	11,14
	4	7292		1,02	5,49
	4	7293		1,02	9,13
1104 29 91				1,02	5,49
1104 29 95				1,02	9,13
1104 29 99	1	7285		1,02	11,14
	1	7286		1,02	11,14
1104 30 10				0,75	4,04
1104 30 90				0,30	1,61
1107 10 11				1,78	9,58
1107 10 19				1,33	7,16
1107 10 91				1,78	19,44
1107 10 99				1,33	14,52
1107 20 00				1,55	16,93

Codice NC	Tabella	Codice addizionale	Note	Coefficiente	Importo compensativo adesione ECU/t
2302 10 10	1	7622		0,14	3,03
	1	7623		0,14	3,03
2302 10 90				0,29	6,28
2302 20 10				0,14	3,03
2302 20 90				0,29	6,28
2302 30 10				0,14	3,03
2302 30 90				0,30	6,50
2302 40 10				0,14	3,03
2302 40 90				0,30	6,50
2309 10 11	2	7624	(?)	0,12	—
	2	7625	(?)	0,12	0,64
2309 10 13	3	7541	(?)	0,12	—
	3	7542	(?)	0,12	—
	3	7543	(?)	0,12	—
	3	7544	(?)	0,12	—
	3	7545	(?)	0,12	—
	3	7546	(?)	0,12	—
	3	7547	(?)	0,12	—
	3	7548	(?)	0,12	—
	3	7549	(?)	0,12	—
	3	7550	(?)	0,12	0,64
	3	7551	(?)	0,12	0,64
	3	7552	(?)	0,12	0,64
	3	7626	(?)	0,12	0,64
	3	7627	(?)	0,12	0,64
	3	7628	(?)	0,12	0,64
	2309 10 31	2	7624	(?)	0,38
2		7625	(?)	0,38	2,04
2309 10 33	3	7541	(?)	0,38	—
	3	7542	(?)	0,38	—
	3	7543	(?)	0,38	—
	3	7544	(?)	0,38	—
	3	7545	(?)	0,38	—
	3	7546	(?)	0,38	—
	3	7547	(?)	0,38	—
	3	7548	(?)	0,38	—
	3	7549	(?)	0,38	—
	3	7550	(?)	0,38	2,04
	3	7551	(?)	0,38	2,04
	3	7552	(?)	0,38	2,04
	3	7626	(?)	0,38	2,04
	3	7627	(?)	0,38	2,04
	3	7628	(?)	0,38	2,04
	2309 10 51	2	7624	(?)	0,75
2		7625	(?)	0,75	4,03
2309 10 53	3	7541	(?)	0,75	—
	3	7542	(?)	0,75	—
	3	7543	(?)	0,75	—
	3	7544	(?)	0,75	—
	3	7545	(?)	0,75	—
	3	7546	(?)	0,75	—
	3	7547	(?)	0,75	—
	3	7548	(?)	0,75	—
	3	7549	(?)	0,75	—
	3	7550	(?)	0,75	4,03
	3	7551	(?)	0,75	4,03
	3	7552	(?)	0,75	4,03
	3	7626	(?)	0,75	4,03
	3	7627	(?)	0,75	4,03

Codice NC	Tabella	Codice addizionale	Note	Coefficiente	Importo compensativo adesione ECU/t
	3	7628	(²)	0,75	4,03
	3	7629	(²)	0,75	4,03
	3	7630	(²)	0,75	4,03
	3	7631	(²)	0,75	4,03
2309 90 31	2	7624	(²)	0,12	—
	2	7625	(²)	0,12	0,64
2309 90 33	3	7541	(²)	0,12	—
	3	7542	(²)	0,12	—
	3	7543	(²)	0,12	—
	3	7544	(²)	0,12	—
	3	7545	(²)	0,12	—
	3	7546	(²)	0,12	—
	3	7547	(²)	0,12	—
	3	7548	(²)	0,12	—
	3	7549	(²)	0,12	—
	3	7550	(²)	0,12	0,64
	3	7551	(²)	0,12	0,64
	3	7552	(²)	0,12	0,64
	3	7626	(²)	0,12	0,64
	3	7627	(²)	0,12	0,64
	3	7628	(²)	0,12	0,64
	3	7629	(²)	0,12	0,64
	3	7630	(²)	0,12	0,64
	3	7631	(²)	0,12	0,64
2309 90 41	2	7624	(²)	0,38	—
	2	7625	(²)	0,38	2,04
2309 90 43	3	7541	(²)	0,38	—
	3	7542	(²)	0,38	—
	3	7543	(²)	0,38	—
	3	7544	(²)	0,38	—
	3	7545	(²)	0,38	—
	3	7546	(²)	0,38	—
	3	7547	(²)	0,38	—
	3	7548	(²)	0,38	—
	3	7549	(²)	0,38	—
	3	7550	(²)	0,38	2,04
	3	7551	(²)	0,38	2,04
	3	7552	(²)	0,38	2,04
	3	7626	(²)	0,38	2,04
	3	7627	(²)	0,38	2,04
	3	7628	(²)	0,38	2,04
	3	7629	(²)	0,38	2,04
	3	7630	(²)	0,38	2,04
	3	7631	(²)	0,38	2,04
2309 90 51	2	7624	(²)	0,75	—
	2	7625	(²)	0,75	4,03
2309 90 53	3	7541	(²)	0,75	—
	3	7542	(²)	0,75	—
	3	7543	(²)	0,75	—
	3	7544	(²)	0,75	—
	3	7545	(²)	0,75	—
	3	7546	(²)	0,75	—
	3	7547	(²)	0,75	—
	3	7548	(²)	0,75	—
	3	7549	(²)	0,75	—
	3	7550	(²)	0,75	4,03
	3	7551	(²)	0,75	4,03
	3	7552	(²)	0,75	4,03
	3	7626	(²)	0,75	4,03
	3	7627	(²)	0,75	4,03
	3	7628	(²)	0,75	4,03
	3	7629	(²)	0,75	4,03
	3	7630	(²)	0,75	4,03
	3	7631	(²)	0,75	4,03

ALLEGATO II

Codice NC	Tabella	Codice addizionale	Note	Coefficiente	Importo compensativo adesione ECU/t
1103 13 19	3	7288		1,45	0
1108 11 00	5	7294	(¹)	1,69	0
1108 11 00	5	7295	(¹)	1,69	0
1108 12 00	5	7294	(¹)	1,51	0
1108 12 00	5	7295	(¹)	1,51	0
1108 13 00	6	7296	(¹)	1,51	0
1108 13 00	6	7297	(¹)	1,51	0
1108 14 00	5	7294	(¹)	1,51	0
1108 14 00	5	7295	(¹)	1,51	0
1108 19 90	5	7294	(¹)	1,51	0
1108 19 90	5	7295	(¹)	1,51	0
1109 00 00				2,30	0
1702 30 91	7	7318		1,97	0
1702 30 99	7	7318		1,51	0
1702 40 90				1,51	0
1702 90 50				1,51	0
1702 90 75				2,06	0
1702 90 79				1,44	0
2106 90 55				1,51	0
2303 10 11				2,00	0

(¹) All'atto dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare nella dichiarazione all'uopo prevista il tenore in peso di amido (ivi compreso, eventualmente, di fecola) in forma di sostanza secca relativamente a 1 000 kg di prodotto, oppure il tenore in peso di fecola (ivi compreso, eventualmente, di amido) in forma di sostanza secca relativamente a 1 000 kg di prodotto.

(²) All'atto dell'espletamento delle formalità doganali:

- effettuate in Spagna per le esportazioni verso i paesi terzi,
- effettuate nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per le importazioni in provenienza dalla Spagna,

l'interessato è tenuto ad indicare nella dichiarazione all'uopo prevista la composizione completa del prodotto, specificando il tenore in peso per voce tariffaria di ciascun prodotto non lattiero incorporato.

Appendice dell'allegato II

CODICI ADDIZIONALI

TABELLA 1

Codice NC	Designazione delle merci	
1102 90 90 1103 19 90 1103 29 90 1104 19 99 1104 29 99	– di miglio :	– di sorgo :
	7285	7286

TABELLA 2

Codice NC	Designazione delle merci
1103 13 11	– importati da paesi terzi :
	7287

TABELLA 3

Codice NC	Designazione delle merci	
1103 13 19	– Scambi intracomunitari, destinati all'industria della birra, conformemente al regolamento (CEE) n. 1570/78 :	– altri :
	7288	7289

TABELLA 4

Codice NC	Designazione delle merci			
1104 29 10 1104 29 30	– di miglio :	– di sorgo :	– di frumento :	– di segala :
	7290	7291	7292	7293

TABELLA 5

Codice NC	Designazione delle merci	
1108 11 00 1108 12 00 1108 14 00 1108 19 90	– avente tenore, in peso, di amido uguale o superiore a 85 % :	– altri : l'importo compensativo monetario è maggiorato di un coefficiente calcolato avvalendosi della seguente formula : $C = \frac{a}{1\,000} \times 1,176$ (C = coefficiente ; a = tenore in peso di amido, in forma di sostanza secca, per 1 000 kg) :
	7294	7295

TABELLA 6

Codice NC	Designazione delle merci	
1108 13 00	– avente tenore, in peso, di amido uguale o superiore a 78 % :	– altri : l'importo compensativo monetario è maggiorato di un coefficiente calcolato avvalendosi della seguente formula : $C = \frac{a}{1\,000} \times 1,282$ (C = coefficiente; a = tenore in peso di amido, in forma di sostanza secca, per 1 000 kg) :
	7296	7297

TABELLA 7

Codice NC	Designazione delle merci
1702 30 91 1702 30 99	– Il prodotto di cui alle sottovoci 1702 30 51 e 1702 30 59 è soggetto a norma del regolamento (CEE) n. 2370/75, allo stesso importo compensativo previsto per i prodotti di cui alle sottovoci 1702 30 91 e 1702 30 99 :
	7318

TABELLA 1

Codice NC	Designazione delle merci	
2302 10 10	– Per i prodotti ottenuti mediante triturazione o macinazione del granturco (piante intere), anche agglomerati in forma di pellet e aventi tenore, in peso, di amido di circa 10-30 % della sostanza secca :	– altri :
	7622	7623

TABELLA 2.

Codice NC	Designazione delle merci	
2309 10 11 2309 10 31 2309 10 51 2309 90 31 2309 90 41 2309 90 51	– Contenenti prodotti della voce 0714 o della sottovoce 1106 20 qualora debbano essere concessi gli importi monetari compensativi :	– altri :
	7624	7625

TABELLA 3

Codice NC	Designazione delle merci						
2309 10 13 2309 10 33 2309 10 53 2309 90 33 2309 90 43 2309 90 53	-- aventi tenore in peso di latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti nei prodotti finiti):	-- contenenti prodotti della voce 0714 o della sottovoce 1106 20, qualora debbano essere concessi gli importi compensativi monetari:			-- altri:		
		-- Latte in polvere o granulato (esclusi il siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti) denaturato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1725/79 o all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3714/84 e alimenti per animali la cui parte di prodotti lattiero-caseari contiene latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte):	-- contenenti latte scremato in polvere acquistato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 368/77, 443/77 e 1844/77 nonché più di 9,0 g di ferro e/o 1,2 g di rame per 100 kg di prodotto:	-- altri:	-- Latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte e/o di lattosio e/o di caseina e/o di caseinati aggiunti) denaturato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1725/79 o all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3714/84 e alimenti per animali la cui parte di prodotti lattiero-caseari contiene latte in polvere o granulato (escluso il siero di latte):	-- contenenti latte scremato in polvere acquistato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 368/77, 443/77 e 1844/77 nonché più di 9,0 g di ferro e/o 1,2 g di rame per 100 kg di prodotto:	-- altri:
	-- non superiore a 12 %:	7541	7544	7547	7550	7626	7629
	-- superiore a 12 % e inferiore a 30 %:	7542	7545	7548	7551	7627	7630
	-- uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %:	7543	7546	7549	7552	7628	7631

ALLEGATO III

ALLEGATO

(ECU/t)

Codice NC	Prodotto di base	Coefficiente	Importo compensativo adesione
1006 10 91		—	47,17
1006 10 99		—	47,17
1006 20 10		—	58,96
1006 20 90		—	58,96
1006 30 11		—	71,44
1006 30 19		—	79,71
1006 30 91		—	76,08
1006 30 99		—	85,45
1006 40 00		—	21,04
1102 30 00	rotture di riso	1,06	22,30
1103 14 00	rotture di riso	1,06	22,30
1103 29 50	rotture di riso	1,06	22,30
1104 19 91	rotture di riso	1,80	37,87
1108 19 10	rotture di riso	1,52	13,74

REGOLAMENTO (CEE) N. 761/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2 e l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 443/88⁽⁴⁾, la restituzione all'esportazione è fissata in anticipo, a richiesta; che in tal caso l'esportazione fuori della Comunità è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2082/87⁽⁶⁾;

considerando che per ragioni di bilancio occorre limitare l'ulteriore concessione di restituzioni all'esportazione di semola di frumento duro per il resto della campagna 1987/1988; che per la gestione del rilascio delle restituzioni occorre prevedere che i titoli relativi all'esportazione dei citati prodotti, con fissazione anticipata della restituzione, siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente con la fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti, prevedendo la possibilità, per l'operatore, di ritirare la domanda di titolo dopo la fissazione della percentuale di riduzione qualora non ritenesse più interessante il quantitativo assegnatogli; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2042/75;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2042/75 è inserito il seguente articolo:

« Articolo 9 sicutis »

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75, i titoli di esportazione per i prodotti di cui alla voce 1103 11 10 della nomenclatura combinata, che comportano la fissazione anticipata della restituzione, sono rilasciati, fino al 30 giugno 1988, il quarto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda.
2. Se le domande di titolo di esportazione di cui al paragrafo 1 superano i quantitativi che possono essere esportati nel corso della campagna 1987/1988 col beneficio di una restituzione, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi stessi. La domanda di rilascio del titolo può essere ritirata entro due giorni dalla data di pubblicazione della percentuale di riduzione.
3. La durata di validità del titolo di esportazione rilasciato a norma del paragrafo 1 si calcola a decorrere dal giorno dell'effettivo rilascio.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 762/88 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 1988
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2569/87 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 589/88 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 2569/87 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988,

una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 modificato, è fissato, per i melassi, anche decolorati (sottovoci 1703 10 00 e 1703 90 00 della nomenclatura combinata), a 0,55 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 243 del 27. 8. 1987, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU n. L 57 del 3. 3. 1988, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 763/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1988

che abroga il regolamento (CEE) n. 626/88 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1252/73 del Consiglio, del 14 maggio 1973, relativo alle importazioni di agrumi originari di Cipro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 626/88 della Commissione, del 7 marzo 1988⁽²⁾, ha applicato il dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro;

considerando che, in virtù dell'articolo 4, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 1252/73, tale regime resta in vigore fino al momento in cui i corsi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, restino, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più

bassi, per tre giorni consecutivi di mercato uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3 di detto regolamento;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari di Cipro, constatati sui mercati rappresentativi, induce a constatare che sono osservate le condizioni di cui all'articolo 4, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 1252/73; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 626/88,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 626/88 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 113.⁽²⁾ GU n. L 62 dell'8. 3. 1988, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 764/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1988

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (escluse le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 223/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1426/87 della Commissione, del 25 maggio 1987, che fissa per la campagna 1987/1988 i prezzi di riferimento dei limoni⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 46,95 ECU per 100 kg netti per il periodo da novembre 1987 ad aprile 1988;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per i limoni freschi originari della Spagna (escluso le isole Canarie) il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per detti limoni freschi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁸⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 6 % per il terzo anno successivo alla data dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di limoni freschi (sottovoce 0805 30 10 della nomenclatura combinata), originari della Spagna (escluse le isole Canarie) una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 2,18 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 23 del 28. 1. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 765/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1988

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1092/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1092/87 della Commissione, del 15 aprile 1987, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾ si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1092/87, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantacinquesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantacinquesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1092/87, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 42,875 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 106 del 22. 4. 1987, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 766/88 DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 1988****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 681/88 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 681/88 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 681/88 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 71 del 17. 3. 1988, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 marzo 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	38,87 ⁽¹⁾	0,4226
1701 11 90 300		
1701 11 90 500	36,46 ⁽¹⁾	0,4226
1701 11 90 900	⁽²⁾	
1701 12 90 100	38,87 ⁽¹⁾	0,4226
1701 12 90 300		
1701 12 90 500	36,46 ⁽¹⁾	0,4226
1701 12 90 900	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,4226
1701 99 10 100	42,26	
1701 99 10 900	40,73	

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 767/88 DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 1988****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2054/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 755/88⁽⁴⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2054/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 38.⁽⁴⁾ GU n. L 78 del 23. 3. 1988, pag. 30.⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 marzo 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	40,37 (*)
1701 11 90	40,37 (*)
1701 12 10	40,37 (*)
1701 12 90	40,37 (*)
1701 91 00	49,39
1701 99 10	49,39
1701 99 90	49,39

(*) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1987

concernente l'aiuto che il Land Baden-Württemberg della Repubblica federale di Germania ha concesso alla BUG-Alutechnik GmbH, impresa che fabbrica prodotti di alluminio semilavorati e finiti

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(88/174/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2,

dopo aver intimato alle parti interessate di presentare le loro osservazioni a norma del suddetto articolo, e tenuto conto delle osservazioni formulate,

considerando quanto segue :

I

Su richiesta della Commissione, il governo della Repubblica federale, con nota verbale della propria rappresentanza permanente in data 24 giugno 1985, informava la Commissione stessa che con decisione del 26 aprile 1985 il Land Baden-Württemberg aveva erogato una sovvenzione di 2 milioni di DM in contropartita della soppressione della garanzia statale di 7 milioni di DM, che in data 11 luglio 1984 il Land aveva concesso all'impresa in questione in conformità delle « Direttive per la concessione di garanzie all'industria da parte del Land Baden-Württemberg ». La sovvenzione di 2 milioni di DM, che era stata concessa a condizione che venisse restituita la dichiarazione di garanzia rilasciata dal Land, era stata impiegata per aumentare il capitale dell'impresa, che si trovava in regime di amministrazione controllata. Scopo dell'aiuto era di accrescere il valore dell'impresa nella valutazione dell'acquirente che in effetti aveva accettato di rilevare l'impresa a condizione che il capitale azionario di quest'ultima venisse aumentato di 2 milioni di DM e che entro il 1987 sarebbero stati investiti 5 milioni di DM nelle attività dell'impresa in questione.

Il 29 gennaio 1986 la Commissione decideva di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 in ordine all'aiuto di 2 milioni di DM non notificato, che il Land di Baden Württemberg aveva erogato ad un produttore di semilavorati di alluminio.

Dopo un primo esame, la Commissione giungeva alla conclusione che la sovvenzione di 2 milioni di DM costituiva un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, in quanto consentiva il rilievo dell'impresa senza che questa sopportasse i costi, ed in quanto era in grado di alterare la concorrenza e incidere sugli scambi nella Comunità in misura contraria all'interesse comune.

Relativamente all'obbligo di notificare l'aiuto, la Commissione concludeva che la sovvenzione di 2 milioni di DM avrebbe dovuto essere notificata preventivamente ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3. Il governo della Repubblica federale aveva sostenuto che la sovvenzione di 2 milioni di DM non doveva essere notificata perché restava al di sotto dei limiti fissati nella lettera della Commissione SG(79) D/10479 del 14 settembre 1979. Senonché, tali limiti trovavano applicazione unicamente per i regimi generali di aiuti approvati dalla Commissione, ipotesi che non ricorre nel caso della sovvenzione di 2 milioni di DM.

Anzi, la Commissione non aveva mai approvato un regime generale di aiuti per il Land Baden-Württemberg, che stabilisce sovvenzioni a favore di imprese in difficoltà. Inoltre, poiché la società in questione non era mai stata dichiarata fallita, il versamento della sovvenzione di 2 milioni di DM non poteva considerarsi, sotto il profilo giuridico, come un atto con il quale il Land onorasse la garanzia di 7 milioni di DM. La Commissione dichiarava altresì di nutrire seri dubbi sull'affermazione del governo della Repubblica federale secondo cui, qualora la sovvenzione non fosse stata concessa, l'impresa sarebbe fallita, perché la nuova società era stata formata utilizzando le parti finanziariamente sane dell'impresa soggetta ad amministrazione e il curatore di quest'ultima aveva accettato d'investire entro il 1987 nelle attività dell'impresa 5 milioni di DM.

Di conseguenza, la sovvenzione di 2 milioni di DM era stata concessa in modo illegittimo, senza la preventiva notificazione alla Commissione e l'autorizzazione di quest'ultima.

Sulla base delle informazioni in suo possesso in quella fase, la Commissione concludeva che l'aiuto di cui trattasi non poteva beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, perché a livello comunitario il comparto dei semilavorati estrusi di alluminio aveva presentato e continuava a presentare problemi di sovraccapacità e l'impresa interessata aveva partecipato e continuava a partecipare al commercio intracomunitario, sicché appariva reale il rischio che l'aiuto in questione alterasse le condizioni degli scambi fra Stati membri in una misura contraria all'interesse comune. Nel contempo, però, la Commissione richiedeva ulteriori informazioni, al fine di poter adottare una decisione definitiva sulla compatibilità dell'aiuto con gli articoli 92 e 93 del trattato.

Con lettera del 12 febbraio 1986, la Commissione invitava il governo della Repubblica federale a presentare le sue osservazioni. A norma dell'articolo 93, paragrafo 2 anche gli altri Stati membri e i terzi interessati venivano invitati a presentare le loro osservazioni.

II

Nelle osservazioni presentate a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 con lettera del 25 aprile 1986, il governo tedesco ha affermato che l'aiuto ha una sua giustificazione economica ed ha quindi chiesto la chiusura della procedura, sostenendo quanto segue. Lo scopo dell'aiuto era quello di far acquisire alla BUG-Alutechnik GmbH un valore commerciale che potesse essere ritenuto adeguato dall'unico acquirente seriamente interessato, ossia Kaiser Aluminium Europe Inc., un grande gruppo integrato produttore di alluminio.

Il rilievo della BUG-Alutechnik da parte di Kaiser Europe aveva avviato un processo di ristrutturazione che comportò la chiusura di vari depositi e di un ufficio vendite, la liquidazione del parco autoveicoli dell'impresa ed una riduzione dei posti di lavoro da 679 a 450. Grazie all'integrazione del gruppo Kaiser, l'impresa sovvenzionata era in grado di mutare la propria strategia in materia di prodotti, abbandonando l'ormai saturo mercato della costruzione e rivolgendosi ai semilavorati estrusi destinati all'industria manifatturiera (che rappresenta circa il 40 % del fatturato).

L'aiuto non ha inciso sui costi interni dell'impresa in questione, cosicché non ha determinato prezzi di mercato inferiori a quelli dei concorrenti. Né esso poteva, da solo, prevenire il fallimento che a medio termine minacciava l'impresa. Inoltre, nel 1985 vi erano state perdite per circa 8 milioni di DM: pertanto, solo il rilievo da parte di un gruppo più grande e il conseguente incremento di capitale e trasferimento delle perdite e dei profitti al suddetto gruppo potevano prevenire una crisi di liquidità.

L'impresa esporta attualmente il 6,5 % della produzione negli altri Stati membri. Nel 1986, l'obiettivo, per quanto riguarda le esportazioni nella Comunità di semilavorati di

alluminio, era di circa 70 t, mentre il volume complessivo degli scambi intracomunitari ammontava a 220 000 t. Quindi, prendendo come base le esportazioni effettive di semilavorati, la quota dell'impresa nel volume complessivo degli scambi intracomunitari è soltanto dello 0,03 %, e dello 0,16 % rispetto alla quota totale della Repubblica federale nello stesso volume complessivo. Poiché questa quota effettiva di mercato è molto modesta, è da considerarsi minima ogni incidenza sugli scambi fra Stati membri.

Su richiesta della Commissione, con lettera della propria rappresentanza permanente del 29 aprile 1987, 25 giugno 1987, 29 luglio 1987 e 27 ottobre 1987, la Repubblica federale ha fornito dettagliate informazioni sulle iniziative di ristrutturazione, sul programma di investimenti e sui cambiamenti di capacità.

Gli investimenti — da realizzarsi tra il 1985 e il 1987 con un bilancio di 5 195 000 DM — erano intesi soprattutto a trasformare l'edificio centrale di produzione, a concentrare gli impianti di stoccaggio, a costruire nuove sedi amministrative e nuove attrezzature in relazione alla trasformazione della gamma di prodotti. Questi investimenti non aumenteranno la capacità produttiva della BUG-Alutechnik. Dato che i prodotti fabbricati da quest'ultima sono complementari rispetto alle attività di Kaiser Europe, nel resto del gruppo non è attesa alcuna riduzione compensativa di capacità in seguito all'integrazione della BUG-Alutechnik nel gruppo stesso. L'attuale capacità di BUG-Alutechnik nella prima trasformazione dell'alluminio è rimasta invariata e consiste di tre presse di estrusione con una capacità tecnica di 14 600 t, oggi utilizzata al 63 %. La capacità nella seconda trasformazione è attualmente utilizzata al 75 %.

In ordine alla riduzione di capacità — stimata dalle autorità federali ad un terzo — è stato fornito il seguente elenco dei cambiamenti organizzativi effettuati dalla BUG-Alutechnik:

- | | |
|--|-------------------------------|
| i) chiusura di due unità per prodotti finiti e Illemensee e Esenhausen | aprile 1984 |
| ii) riduzione della gamma di prodotti (specialmente elementi per porte e finestre) | dicembre 1984 |
| iii) cessazione di attività indipendenti nel settore delle costruzioni in metallo | aprile 1984 |
| iv) chiusura dei depositi di Wurzbach e Monaco | aprile 1984 |
| v) soppressione di posti di lavoro | aprile 1984 fino a marzo 1986 |
| vi) chiusura di depositi a Velbert, Darmstadt e Hannover | dicembre 1985 |
| vii) liquidazione del parco autoveicoli | dicembre 1985 |
| viii) chiusura dell'ufficio vendite di Berlino | dicembre 1985 |

Nella loro ultima comunicazione del 27 ottobre 1987, le autorità della Repubblica federale hanno affermato che le riduzioni di capacità effettuate dalla BUG-Alutechnik e Vogt dovevano essere aggiunte ai cambiamenti effettuati a Coblenza, nell'impianto di estrusione di Kaiser Aluminium Europe, ossia dell'impresa che ha acquistato la BUG nel maggio 1985. Invece di creare nuovi impianti di estrusione per leghe di alluminio ad alta resistenza ossia per un mercato che è in espansione, Kaiser ha cambiato l'impiego delle sue tre presse di estrusione a Coblenza, passando dalla produzione di leghe di alluminio a bassa resistenza alla produzione di leghe ad alta resistenza, per un costo di oltre 10 milioni di DM, mentre la domanda di leghe a bassa resistenza poteva essere interamente soddisfatta con le tre presse esistenti a Vogt per tali leghe. Di conseguenza, nel comparto degli estrusi di alluminio a bassa resistenza, caratterizzato da problemi di sovraccapacità, Kaiser ha ridotto il numero delle presse da sei a tre, e partecipa ora al mercato degli estrusi ad alta resistenza, che è in sviluppo con le presse trasformate a Coblenza. Le leghe a bassa resistenza sono soprattutto destinate all'edilizia, mentre quelle ad alta resistenza vengono utilizzate principalmente nella costruzione di macchine, nonché nell'industria automobilistica e aeronautica.

Nel quadro delle consultazioni dei terzi interessati, prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, hanno presentato osservazioni il governo di uno Stato membro, una federazione nazionale di produttori di alluminio e un'impresa concorrente.

III

L'assistenza finanziaria concessa all'impresa situata a Vogt (presso Ravensburg) dal Land di Baden-Württemberg è un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, perché con la sovvenzione di 2 milioni di DM il Land ha impedito che le forze economiche del mercato esercitassero i loro effetti normali — ossia provocassero la scomparsa di un'impresa il cui bilancio era in perdita e che quindi non era più competitiva —, ha mantenuto artificialmente l'impresa stessa in attività ed ha facilitato il suo rilievo da parte di un grande gruppo integrato del settore dell'alluminio. L'aiuto concesso ha pertanto natura di aiuto di salvataggio e favorisce l'impresa beneficiaria e l'acquirente di essa rispetto alle altre imprese concorrenti del settore, in quanto ne aumenta artificialmente la redditività.

L'aiuto di 2 milioni di DM avrebbe dovuto essere notificato in via preventiva alla Commissione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, il quale stabilisce che la Commissione deve essere informata, in tempo utile per poter formulare le sue osservazioni, di ogni programma di concessione o modifica di aiuti.

Come è stato precisato in occasione dell'avvio della presente procedura, la Commissione non ha mai approvato un regime generale di aiuti per il Land Baden-Württemberg, che prevedesse sovvenzioni per le imprese in difficoltà.

La circostanza che l'aiuto in questione sostituisce una garanzia di Stato concessa a norma delle « Direttive per la concessione di garanzie alle industrie del Land di Baden-Württemberg », che erano state approvate, non elimina,

per lo Stato membro interessato, l'obbligo di notificazione preventiva dell'aiuto stesso. Inoltre, poiché l'impresa non è mai incorsa in fallimento ed attualmente fa parte di un forte gruppo multinazionale, la sovvenzione di 2 milioni di DM non può considerarsi, sotto il profilo giuridico, come adempimento dell'impegno di garanzia di 7 milioni di DM.

Ne deriva che, per il diritto comunitario l'aiuto è illegittimo, sin dal momento in cui è stato realizzato. La situazione che si è venuta a creare in seguito alla mancata osservanza dell'obbligo di notificazione è particolarmente grave, in quanto l'aiuto è stato versato all'impresa beneficiaria con i fondi del bilancio generale del Land e quindi ha prodotto effetti che devono considerarsi incompatibili con il mercato comune.

Nei casi di aiuti incompatibili con il mercato comune, la Commissione — esercitando la facoltà riconosciuta dalla Corte di giustizia nella sentenza del 12 luglio 1973 pronunciata nella causa 70/72 (1) — può chiedere agli Stati membri di esigere dai beneficiari il rimborso dell'aiuto illegalmente concesso.

IV

BUG-Alutechnik esercita la sua attività in due comparti dell'industria dell'alluminio: quella dei semilavorati estrusi, che vengono forniti all'industria manifatturiera in parte come semilavorati puri e in parte come prodotti lavorati e finiti, e quello delle sagome e dei profilati standard per l'industria edilizia.

Nel 1984, secondo le stime, la capacità degli impianti di estrusione e forgiatura dell'alluminio nella Comunità europea era di 1 322 000 t, di cui 343 000 t installate nella Repubblica federale di Germania. Il tasso di utilizzo per l'Europa era stimato nel 1984 pari al 75 %: questo valore basso è dovuto ad una deficienza della domanda da parte dell'industria manifatturiera, il cui ritmo di attività continua ad essere modesto.

BUG-Alutechnik possiede tre presse per l'estrusione, con una capacità totale di circa 15 800 t. L'attuale tasso di utilizzo non supera il 63 %. La capacità degli impianti di questa impresa rappresenta il 4,3 % della capacità della Repubblica federale e l'1,1 % della capacità CEE.

In passato, l'alluminio estruso prodotto da questa impresa veniva ulteriormente trasformato in intelaiature di alluminio destinate alla produzione di finestre di legno e di alluminio, nonché di giunti a tenuta per tetti. Solo una parte minore (10 %) della produzione veniva venduta, in forma di semilavorati estrusi, all'industria manifatturiera. Dopo la trasformazione apportata alla gamma di prodotti, le vendite di semilavorati all'industria manifatturiera sono salite al 40 % del fatturato.

Gli scambi intracomunitari di prodotti forgiati e di semilavorati estrusi di alluminio hanno raggiunto nel 1986 285 533 t. Nel 1986 la Germania ha esportato 44 784 t di semilavorati estrusi verso gli altri Stati membri: quindi, nel 1986 la quota della Repubblica federale nel totale dell'interscambio comunitario di semilavorati estrusi è stata del 15,7 %.

(1) Raccolta 1973, pag. 813.

L'impresa esporta semilavorati di alluminio verso altri Stati membri. Nel 1986, l'obiettivo delle esportazioni dell'impresa nella Comunità è stato di 70 t circa. Di conseguenza, l'impresa ha una quota dello 0,03 nel totale degli scambi intracomunitari di semilavorati estrusi e dello 0,16 % nella quota complessiva della Repubblica federale.

Non sono disponibili dati né sulla produzione né sulla capacità di sagome e profilati standard di alluminio per l'industria edilizia nella Comunità. È noto, comunque, che l'attuale tasso di utilizzo degli impianti destinati a queste fabbricazioni è basso, data la forte retrocessione dell'industria suddetta.

Il governo tedesco non ha fornito dati sulla capacità degli impianti dell'impresa destinati a questi prodotti. L'unica informazione disponibile è che l'utilizzo della capacità di produzione sulla base di un turno di lavoro è, in media annua, del 75 % circa e che nel periodo 1983-1986 la produzione ha oscillato tra 5 500 e 7 000 t.

Per i prodotti di cui sopra vengono effettuati scambi all'interno della Comunità. Nel 1986 gli scambi intracomunitari di porte, finestre e di intelaiature di porte e finestre di alluminio sono stati pari a 18 225 t; la quota della Repubblica federale di Germania è stata di 3 451 t, pari al 16,2 %. L'impresa esporta il 10 % della propria produzione complessiva verso gli altri Stati membri. Il governo tedesco ha altresì comunicato che nel 1986 l'obiettivo, per quanto riguarda l'esportazione di semilavorati estrusi, era di 70 t e che per la maggior parte le esportazioni consistono in intelaiature per porte e finestre nonché in grondaie e giunti a tenuta per tetti. Le esportazioni di intelaiature e sagome standard dell'impresa in altri Stati membri ammontano a circa 780 t, pari al 4,3 % degli scambi intracomunitari di questi prodotti e al 22,6 % della quota della Repubblica federale.

Allorché un aiuto finanziario statale rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti con essa negli scambi intracomunitari, queste ultime devono ritenersi pregiudicate dall'aiuto. Nel caso di specie, l'aiuto in oggetto, che attribuisce un vantaggio sostanziale all'impresa beneficiaria, era stato erogato allo scopo di consentire il rilievo della BUG-Alutechnik da parte di un grande gruppo integrato dell'alluminio, Kaiser Aluminium Europe, senza che quest'ultimo dovesse sopportare tutti i costi connessi all'operazione. L'aiuto altera pertanto la concorrenza, in quanto aumenta artificialmente la redditività dell'impresa; esso favorisce quindi quest'ultima rispetto alle concorrenti e costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1.

Nel caso di specie, l'articolo 92, paragrafo 2, che tratta degli aiuti compatibili con il mercato comune, non è applicabile in quanto si tratta di un aiuto di salvataggio.

L'articolo 92, paragrafo 3 elenca gli aiuti che possono essere compatibili con il mercato comune. Tale compatibilità va determinata nel contesto della Comunità considerata nel suo complesso, e non già con riferimento ad un singolo Stato membro. Per salvaguardare il corretto funzionamento del mercato comune e tenendo conto dei principi sanciti dall'articolo 3, lettera f) del trattato, le

deroghe al principio stabilito dell'articolo 92, paragrafo 1, precisate nell'articolo 92, paragrafo 3, vanno interpretate in senso restrittivo allorché si tratta di esaminare un regime di aiuti o una qualsiasi sovvenzione.

In particolare, le deroghe suddette possono applicarsi quando la Commissione accerti che senza l'aiuto le libere forze del mercato, da sole, non sarebbero sufficienti ad indurre l'impresa eventuale beneficiaria dell'aiuto ad adottare una linea d'azione idonea al conseguimento di uno degli obiettivi cui le deroghe in questione sono finalizzate.

Nell'ipotesi in cui tali deroghe venissero applicate a casi in cui fosse impossibile la realizzazione dei suddetti obiettivi o l'aiuto non fosse necessario a tal fine, verrebbero concessi vantaggi ingiusti a determinati settori o imprese degli Stati membri, con il solo risultato di rafforzarne la situazione finanziaria, e si provocherebbero alterazioni nelle condizioni degli scambi tra Stati membri e distorsioni nella concorrenza.

Il governo tedesco non è stato in grado di fornire, né la Commissione di individuare, alcun motivo per cui l'aiuto di cui trattasi potesse beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3.

Per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) a favore degli aiuti che promuovono o agevolano lo sviluppo di determinate regioni, le ipotesi di applicazione del regime di aiuti non possono beneficiare della deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) perché in Germania il tenore di vita non è anormalmente basso, e non vi si registra una grave forma di sottoccupazione. Né può dirsi che l'aiuto concreti gli estremi dell'aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) perché non è subordinato ad investimenti iniziali o alla creazione di posti di lavoro, secondo quanto precisa la comunicazione del 1979 della Commissione sui principi di coordinamento dei regimi di aiuti regionali. Si aggiunga che l'impresa situata nel Land Baden-Württemberg si trova a Vogt presso Ravensburg, ossia in una regione che né la Commissione né il governo federale considerano area assistita.

Per quanto riguarda la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) è evidente che l'aiuto in questione non era destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia tedesca. Un aiuto erogato a favore di un'unica società del settore dell'alluminio non è idoneo a rimediare al tipo di situazione descritta nell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b).

Per quanto riguarda la deroga disposta dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) con riferimento agli «aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche», deve osservarsi che l'aiuto di 2 milioni di DM illegalmente concesso non è che una misura di salvataggio erogata ad un'impresa in amministrazione controllata allo scopo di presentare tale impresa in favorevoli condizioni finanziarie e facilitarne in tal modo l'acquisto da parte di un gruppo internazionale dell'industria dell'alluminio. Senza l'aiuto l'impresa avrebbe cessato la propria attività e non avrebbe potuto essere rilevata da detto gruppo.

È opportuno qui il richiamo alla lettera indirizzata dalla Commissione agli Stati membri il 29 gennaio 1979 sulle condizioni alle quali un aiuto di salvataggio può ritenersi compatibile con il mercato comune. Gli aiuti di salvataggio, che possono essere concessi unicamente per mantenere un'impresa in attività mentre si accertano le cause delle difficoltà in cui essa si trova e se ne studiano i rimedi devono fra l'altro soddisfare le seguenti condizioni:

— l'aiuto deve essere concesso in forma di garanzia di un prestito o di prestito ai normali tassi d'interesse di mercato.

L'aiuto ricevuto dalla BUG-Alutechnik non possiede questi requisiti.

— L'aiuto deve essere erogato soltanto per il periodo (che in genere non supera i sei mesi) necessario a predisporre le opportune e realizzabili misure di salvataggio.

Nel caso di specie, l'aiuto di salvataggio, che ha assunto la forma di una erogazione a fondo perduto, non era previsto per un breve periodo e non era soggetta a rimborso. Né esso era collegato ad opportune misure di ripresa, bensì era inteso a creare le condizioni più favorevoli per il rilievo della BUG-Alutechnik da parte della società Kaiser Aluminium Europe.

— L'aiuto non deve avere effetti negativi sulla situazione industriale di altri Stati membri.

Nel caso di specie invece, è indubbio che BUG-Alutechnik partecipa attivamente agli scambi intracomunitari. La sua integrazione nel gruppo Kaiser, un gruppo multinazionale nel settore dell'alluminio, non ridurrà le esportazioni verso altri Stati membri.

— L'aiuto deve essere notificato in anticipo alla Commissione, in singoli casi particolarmente significativi.

Poiché il caso della società di cui trattasi — non si deve infatti considerare soltanto l'impresa beneficiaria ma anche l'acquirente di essa — deve ritenersi significativo, il governo tedesco non ha adempiuto all'obbligo sancito dall'articolo 93, paragrafo 3 di notificare gli aiuti in tempo utile alla Commissione in modo da consentirle di presentare le sue osservazioni e all'occorrenza avviare la procedura amministrativa prevista dall'articolo 93, paragrafo 2.

L'impresa in questione opera in mercati nei quali le capacità sono ampiamente eccedenti rispetto alla domanda, e di conseguenza la concorrenza è su questi mercati estremamente aspra. Le autorità della Repubblica federale riconoscono che il mercato comunitario di prodotti finiti di alluminio destinati al settore edile, come profilati e intelaiature per porte e finestre, davanzali per finestre, grondaie e guanti a tenuta per tetti, presenta una netta eccedenza di capacità a causa del forte declino dell'industria edile. Sarebbe pertanto ingiusto concedere vantaggi finanziari all'impresa di uno Stato membro che operi in questo comparto e provocare in tal modo distorsioni della concorrenza. Anche il mercato dei semilavorati estrusi di

alluminio venduti all'industria manifatturiera soffre di sovraccapacità, attualmente stimata pari al 20-25 %. Di conseguenza, poiché la società in oggetto esporta prodotti estrusi in altri Stati membri, è notevole il rischio che l'aiuto pregiudichi gli scambi fra Stati membri in misura contraria all'interesse comune. Per converso, la scomparsa dell'impresa da ambedue i mercati summenzionati avrebbe attenuato i problemi di sovraccapacità che questi mercati devono affrontare a livello comunitario.

L'aiuto è stato versato alla BUG-Alutechnik che era in amministrazione controllata, ma in realtà va ad intero beneficio di Kaiser, il gruppo internazionale del settore dell'alluminio che ha acquistato l'impresa. Nella relazione annuale del 1985 della società madre — Kaiser Aluminium and Chemical Corporation — il rilievo della BUG-Alutechnik è definito come una delle recenti iniziative prese dal gruppo per penetrare nei mercati a più alto margine di profitto. È una ben nota prassi del grande gruppo internazionale dell'alluminio concentrare la propria attività soprattutto sui prodotti a più alto valore aggiunto, e i semilavorati estrusi venduti all'industria manifatturiera costituiscono in questo senso uno degli obiettivi principali. BUG-Alutechnik sta appunto riorientando le proprie strutture produttive verso i semilavorati estrusi, che formano attualmente quasi il 40 % del totale della sua produzione. L'integrazione nel gruppo Kaiser e la circostanza che gli uffici vendite e i punti di distribuzione nazionali siano stati o saranno chiusi indicano che in futuro la quota delle esportazioni intracomunitarie nel totale delle vendite non diminuirà, almeno per quanto riguarda i semilavorati estrusi.

Per i motivi suesposti, la Commissione non può accettare la tesi secondo cui una eventuale indicenza sugli scambi fra Stati membri sarebbe di entità minima. Occorre inoltre tener presente che per la Commissione non esiste una quota di mercato che rappresenti il livello critico al di sotto del quale sia possibile trascurare eventuali effetti distorsivi degli scambi. L'impresa esporta attualmente il 10 % della propria produzione totale in altri paesi della Comunità e, come già è stato detto, non esiste alcuna prova per cui possa ritenersi che tale quota si riduca in futuro: è presumibile anzi che si verifichi il contrario.

Infine, il processo di ristrutturazione realizzato finora e programmato per il futuro deve essere valutato sotto il profilo comunitario. Nei settori in cui esistono, a livello comunitario, problemi di sovraccapacità la ristrutturazione deve comportare una riduzione della capacità fisica installata. Nel settore dell'alluminio le uniche riduzioni effettive di capacità nella fabbricazione dei prodotti finiti sono state effettuate nel 1984, prima che venisse concesso l'aiuto, e sono state seguite da un aumento della fabbricazione di semilavorati. Le chiusure di tre depositi, di un ufficio vendite e di un parco autoveicoli realizzata dopo l'erogazione dell'aiuto, non hanno avuto alcuna incidenza sulla capacità produttiva. I dati sulla produzione indicano che la capacità globale non ha subito sostanziali mutamenti fra il 1983 e il 1987, anche se il grado di utilizzo delle presse di alluminio non supera il 63 % e quello delle linee di anodizzazione il 75 %. Analizzando i parti-

colari degli investimenti si può concludere che la maggior parte delle spese in conto capitale è stata impiegata per concentrare la produzione e gli impianti di stoccaggio, nonché per trasformare la gamma di produzione, mentre non è concessa invece ad una riduzione della capacità. Fonti esterne riferiscono che attualmente la BUG-Alutechnik dispone a Vogt di un magazzino controllato da un elaboratore elettronico, con una capacità di stoccaggio di 2 000 t ed impianti di saldatura, taglio, foratura, fresatura, avviatura, ecc.

La trasformazione delle tre presse dalla produzione di leghe di alluminio a bassa resistenza e quella di leghe ad alta resistenza, effettuata da Kaiser a Coblenza nel quadro dell'acquisto della BUG-Alutechnik, non può considerarsi tale da fornire una giustificazione complementare per l'aiuto, perché non si tratta che di una normale operazione attuata nel quadro di una strategia di diversificazione di un gruppo integrato di produzione di alluminio. Kaiser non ha ridotto il numero complessivo delle presse di estrusione, benché il comparto di semilavorati estrusi (considerando insieme le leghe a bassa resistenza e quelle ad alta resistenza) presentasse a livello comunitario problemi di sovraccapacità. In passato, gli aiuti a singole imprese di questo comparto sono stati autorizzati dalla Commissione soltanto se la capacità degli impianti veniva ridotta in misura significativa, onde contribuire a risolvere le difficoltà settoriali accertate a livello comunitario. Pur tenendo conto della trasformazione interna della produzione, che l'impresa ha compiuto passando dalle leghe a bassa resistenza a quelle ad alta resistenza, la Commissione deve rimanere coerente con il proprio orientamento settoriale complessivo.

In conclusione, la ristrutturazione della BUG-Alutechnik a Vogt non ha mutato la capacità globale nel settore dei semilavorati estrusi e dei prodotti finiti di alluminio che a livello comunitario deve far fronte a gravi problemi di sovraccapacità. Altri gruppi europei del settore dell'alluminio hanno ridotto il numero delle presse di estrusione nella Comunità, onde ridimensionare l'offerta rispetto al calo della domanda. I cambiamenti introdotti da BUG-Alutechnik e da Kaiser Aluminium a Coblenza per quanto riguarda l'organizzazione, la gamma di produzione e la commercializzazione non contribuiscono in modo significativo a risolvere il problema delle eccedenze di capacità dell'industria comunitaria dell'alluminio.

Di conseguenza, occorre concludere che l'aiuto alla BUG-Alutechnik non può beneficiare delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, l'aiuto in questione è illegittimo perché il governo della Repubblica federale è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 93, paragrafo 3. L'aiuto non possiede i requisiti per beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafi 2 e 3. Deve quindi essere revocato chiedendone il rimborso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di 2 milioni di DM, concesso in forma di sovvenzione a fondo perduto dal Land die Baden-Württemberg nell'aprile 1985 a BUG-Alutechnik, impresa che fabbrica prodotti finiti e semilavorati di alluminio, e notificato tardivamente dal governo della Repubblica federale alla Commissione con lettera del 24 giugno 1985, è illegittimo in quanto erogato in violazione delle norme dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE. Tale aiuto è inoltre incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92.

Articolo 2

L'aiuto in oggetto verrà revocato chiedendone il rimborso. Il governo della Repubblica federale informerà la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, in merito alle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1987.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1988

sull'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni in Spagna di attrezzature frigorifere da trasporto originarie della Francia

(IV/AD/86/2 — Reftrans)

(88/175/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati⁽¹⁾, in particolare l'articolo 380, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 812/86 del Consiglio, del 14 marzo 1986, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping tra la Comunità a dieci e i nuovi Stati membri o tra i nuovi Stati membri durante il periodo di applicazione delle misure transitorie previste dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

dopo aver consultato gli Stati membri interessati ai sensi del regolamento (CEE) n. 812/86,

considerando quanto segue :

A. PROCEDURA

Con decisione n. 27023, del 13 dicembre 1985, (BOE n. 313 del 31 dicembre 1985) la « Dirección General de Comercio Exterior » spagnola ha avviato una procedura antidumping. La procedura è stata avviata in seguito ad una denuncia in cui si sostiene che determinate importazioni dalla Francia in Spagna di attrezzature frigorifere da trasporto sono oggetto di dumping e pertanto ledono un settore dell'economia spagnola.

La denuncia è stata presentata dalle società spagnole « Reftrans, Sociedad Anónima » e « Climauto, Sociedad Anónima ». La società Reftrans SA a cui fa capo quasi l'intera produzione nazionale di attrezzature frigorifere da trasporto, è l'impresa comune della società svizzera Westinghouse Electric SA e della spagnola Frigicoll SA. La società Climauto SA nel maggio 1985 ha interrotto la produzione di attrezzature frigorifere da trasporto.

Il 19 settembre 1986 la Commissione ha deciso, a norma dell'articolo 380, paragrafo 3 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, di proseguire la procedura avviata dalle autorità spagnole nei confronti di vari tipi di attrezzature frigorifere da trasporto (sottovoce ex 84.15 C II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimex ex 8415 74), fabbricate dalla società francese

Frigiking SA/Carrier Global Transport Réfrigération, affiliata della società Carrier Corporation con sede negli USA, e da essa esportate verso la Spagna e importate in Spagna dalla società spagnola Global Transporte Refrigeración SA.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 812/86, la Commissione ha pertanto pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾ una comunicazione relativa a questo riguardo. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento, essa ha informato gli Stati membri interessati, nonché l'importatore e l'esportatore interessati, e a norma della lettera c) della stessa disposizione ha avviato un'indagine al fine di determinare se i fatti denunciati sussistano e giustifichino un intervento.

La Commissione ha dato la possibilità alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite in sede di audizione orale.

La Commissione ha raccolto tutte le informazioni che essa considerava necessarie, e a questo fine ha inviato alle due imprese spagnole che hanno presentato la denuncia, al fabbricante e all'esportatore francesi nonché all'importatore spagnolo, un questionario per poter accertare l'eventuale esistenza di una procedura di dumping e del relativo danno.

B. DANNO

Sulla base dell'indagine, la Commissione ha concluso che le importazioni non hanno causato alcun danno di rilievo al settore dell'economia spagnola di cui trattasi. Dai dati forniti dall'importatore spagnolo Global Transporte Refrigeración e dal fabbricante spagnolo Reftrans SA, nonché dai listini e dalle fatture da essi presentati, per il periodo preso in esame dall'indagine risulta quanto segue.

Nel periodo dal marzo all'agosto 1986 i prezzi dei prodotti importati, oggetto della procedura antidumping, sono stati in molti casi inferiori ai prezzi delle merci spagnole equivalenti. Tuttavia, nel 1986 le vendite dei prodotti importati in questione corrispondevono solo a una piccola parte del complesso della cifra di affari realizzata nello stesso anno dal fabbricante spagnolo Reftrans SA.

Nel settembre 1986, quando l'importatore spagnolo introdusse un nuovo listino che prevedeva per la maggior parte prezzi più alti, mentre i prezzi di vendita dei prodotti spagnoli restavano immutati fino al maggio 1987 incluso,

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 23.⁽²⁾ GU n. L 78 del 24. 3. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 6.

i prezzi dei prodotti importati, oggetto della procedura antidumping, non erano più inferiori ai prezzi degli equivalenti prodotti spagnoli.

I prezzi che i clienti spagnoli pagavano per i prodotti importati erano anzi superiori ai prezzi dei prodotti nazionali equivalenti, e in generale addirittura di gran lunga superiori. Una eccezione era costituita solo da quattro prodotti importati, il cui prezzo di vendita si collocava di poco al di sotto di quello degli equivalenti prodotti nazionali. Le vendite di tali prodotti nel 1986 tuttavia corrispondevano solo a una quota infima del volume d'affari globale realizzato dal fabbricante spagnolo Refrans SA.

Pertanto, i prezzi delle importazioni in questione non erano tali da compromettere sensibilmente le possibilità di vendita del produttore spagnolo Refrans e quindi non possono aver inciso sulla produzione, né sull'utilizzazione della capacità o sulle scorte, né sulle vendite, o sulla quota di mercato del fabbricante spagnolo. Inoltre, dato che alla fine del periodo oggetto dell'indagine, a prescindere da eccezioni insignificanti, i prezzi delle importazioni in questione non erano inferiori, bensì notevolmente superiori a quelli dei prodotti spagnoli analoghi, essi non erano tali da obbligare il produttore spagnolo a ridurre sensibilmente i propri prezzi o da impedirgli di aumentarli sensibilmente: ne consegue che i prezzi delle importazioni non hanno avuto alcuna incidenza neppure sugli altri fattori economici menzionati nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 812/86.

Dato che i prezzi dei prodotti importati non erano tali da accrescerne significativamente le possibilità di smercio di tali prodotti non ne è potuto neanche conseguire un aumento delle importazioni.

Infine, va constatato che le importazioni da parte dell'importatore spagnolo non hanno né arrecato né minacciato di arrecare un pregiudizio notevole ad una produzione

spagnola esistente né ritardato sensibilmente l'avvio di una tale produzione in Spagna. Pertanto non è necessario alcuna misura di difesa.

C. DUMPING

Sulla base delle considerazioni sopra svolte in materia di danno la Commissione non reputa necessario approfondire l'esame del presente dumping per le importazioni in questione, poiché misure antidumping possono essere adottate solo se dall'esame emerge che nel corso del periodo oggetto dell'indagine vi è stato un dumping che ha causato un pregiudizio grave e che è interesse delle Comunità adottare provvedimenti.

In tali condizioni, è opportuno chiudere la procedura a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 812/86, senza adottare misure di difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La procedura antidumping concernente le importazioni in Spagna di impianti frigoriferi per mezzi di trasporto originarie della Francia è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1988.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione